



PUNTOCONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 14 – 12 settembre 2019

ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER I DISABILI

È sempre necessario lo stato di disoccupazione e l'iscrizione alle liste di collocamento mirato per partecipare ad un concorso riservato a categorie protette (disabili)? Quando deve essere posseduto questo requisito?

Il quesito nasce da un dubbio interpretativo relativo alla necessaria iscrizione nelle liste di collocamento, requisito da cui si dedurrebbe che lo stato di disoccupazione deve essere posseduto precedentemente alla scadenza del bando. E' infatti l'art 7 comma 2 della legge 68/1999, la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, a prevedere che *i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso*. Secondo questa norma l'iscrizione alla lista mirata di collocamento, quindi lo stato di disoccupazione, pare essere un requisito indefettibile per la partecipazione ad un concorso pubblico. Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro in un famoso interpello (l'Interpello Ministero Lavoro 28 dicembre 2011, n. 50) precisando che ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge *“Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato; l'iscrizione in detto elenco – si dice - è “funzionale ad un utile inserimento lavorativo”, quindi è un presupposto per poter accedere alla riserva dei posti (non per accedere alla procedura selettiva) mentre è condizione per la chiamata numerica e nominativa. In altri termini, l'iscrizione nelle liste di collocamento sembrerebbe necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro e non per la partecipazione al concorso pubblico. Ipoteticamente è possibile infatti che il possesso dei requisiti sia presente all'atto della eventuale stipula del Contratto, momento in cui licenziandosi e contestualmente iscrivendosi al Collocamento Obbligatorio, il possesso del requisito sarebbe ottemperato.*

Da qui si origina il dubbio interpretativo sul momento in cui deve essere presente il requisito dello stato di disoccupazione certificato nell'iscrizione alle liste di collocamento mirato.

Tuttavia nella direttiva n. 1/2019, emanata dal Ministro della Pubblica amministrazione in data 24 giugno 2019, avente come oggetto linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette non si fa alcuna menzione dell'interpello n. 50/2011 e anzi si ribadisce che alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti.

Sul tema poi si ricorda anche l'art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 1999 il quale dispone che i lavoratori disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 (*quota di riserva n.d.r.*), anche *[«anche se non versino in stato di disoccupazione» – dizione espunta con L. 114/2014]* oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Ciò aveva ingenerato dei dubbi sulla necessità del possesso dello stato di disoccupazione. Con l'entrata in vigore della nuova norma (Legge 19 agosto 2014 n. 114) parrebbe che il disabile per poter usufruire delle quote di riserva debba essere iscritto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 68/1999, negli elenchi dei disoccupati sia al momento della partecipazione al concorso sia, soprattutto al momento della stipulazione del contratto di lavoro.

Il condizionale è d'obbligo perché la Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2019 riporta nella nota 30 un pronunciamento del T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127 secondo cui *“La disposizione è stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione ...”*. Ad avviso di chi scrive è opportuna una lettura che



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

consenta un maggior favor all'assunzione. Va comunque rimarcato che qui si versa in un'ipotesi del tutto diversa e rimessa alla discrezionalità della P.A.

Ora, i dubbi interpretativi possono essere risolti in maniera ermeneutica partendo dalla ratio della legge come recentemente ribadito dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro e Previdenza, sentenza 19 aprile 2018, n. 572: la ratio della legge n. 68/1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione. Venendo meno la disoccupazione (e dunque l'iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare *secundum legem* a chi non rientri più negli elenchi dell'art. 8 cit.. È indubbio infatti che "la legge attribuisca la qualità di "riservista" alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 8, alla quale l'assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all'esito del concorso pubblico.

Diversamente, aderendo alla tesi attorea, si creerebbe un favor per il soggetto non più iscritto (in quanto medio tempore «occupato») ai danni degli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione (e iscritti nelle cd. liste speciali), pervenendosi all'effetto distorsivo di consolidamento della posizione lavorativa del soggetto non più inoccupato in spregio all'aspirazione dell'inserimento lavorativo di tutti gli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione e perciò iscritti nelle liste ex art. 8 L. 68/1999. È proprio la permanenza dell'iscrizione al momento dell'assunzione (e dunque il perdurare dello stato di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell'interesse tutelato dalla norma speciale e non l'opposto.

Sebbene giurisprudenza di merito la pronuncia in esame fa un *excursus* utilissimo sulla normativa di riferimento ed è utile per definire i contorni dell'istituto unitamente alla citata Direttiva Funzione Pubblica n. 1/2019.